

**Tribunale di Napoli***Quattordicesima Sezione Civile*

Nella causa civile iscritta al n. 776/2015 RGE

il Giudice dott. Federica D'Auria,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21.01.2026,

letti gli atti ed i verbali di causa;

esaminata l'opposizione proposte da

e la contestuale istanza di

sospensione dell'esecuzione;

rilevato che le opposenti lamentano:

- 1) La mancata estinzione della procedura esecutiva all'esito del deposito della rinuncia di Italfondario in data 1.6.2016;
- 2) La assenza di un valido titolo esecutivo in capo ad IFIS NPL INVESTING s.p.a., in quanto il titolo posto a fondamento dell'intervento (il decreto ingiuntivo n. 3534/2013 del Tribunale di Napoli) era il medesimo azionato da Italfondario spa, originario creditore procedente, che aveva però depositato rinuncia alla procedura esecutiva già in data 1.6.2016, dunque il titolo non era nuovamente utilizzabile dopo la rinuncia; inoltre lamentano l'assenza di valida prova della catena delle cessioni del credito dall'originario creditore fino all'interventore IFIS;
- 3) La carenza di prova della titolarità del credito in capo a DUEPUNTOZERO NPL S.p.A., sia sotto il profilo della mancanza di prova delle cessioni di credito da Unicredit ad SPV Project 155 di cui Duepuntozero sarebbe gestore, sia sotto il profilo della non accertata inclusione del credito verso le opposenti tra quelli oggetto della ipotizzata cessione;
- 4) La carenza di prova della titolarità del credito in capo a VALERIE SPV srl, sia sotto il profilo della mancanza di prova della cessione in sé, sia sotto il profilo della non accertata inclusione del credito verso le opposenti tra quelli facenti parte del portafoglio oggetto di acquisto da parte di Valerie; lamentano inoltre il rischio di duplicazione del credito oggetto di intervento, originariamente nascente dal d.i. n. 4885/12, con quello inizialmente azionato da ITALFONDIARIO (d.i. 3534/13) con il quale era stata avviata la procedura esecutiva e che si assumeva poi ceduto a IFIS;



5) La mancata iscrizione dei soggetti intervenuti negli elenchi ex art. 106 TUB;

lette le comparse di risposta depositate dalle opposte costituite Fino 2 Securitisation srl, Valerie spv srl, Ifis Npl Investing spa;

osserva quanto segue.

In via del tutto preliminare occorre chiarire che la presente opposizione è da considerarsi del tutto inammissibile in riferimento all'immobile pignorato per intero, identificato in NCEU Comune di Napoli foglio 9, part. 194, sub 21, per il quale è stata emessa ordinanza di vendita con delega in data 24.02.2023.

L'opposizione in relazione a tale immobile incontra lo sbarramento imposto dall'art. 615 comma 2 ultimo periodo cpc, non essendo fondata su fatti sopravvenuti né le opposenti hanno dedotto di non averla potuta proporre tempestivamente per causa a loro non imputabile.

Risulta che detta ordinanza sia stata anche oggetto di opposizione agli atti esecutivi da parte delle debtrici, ma non è stato adottato alcun provvedimento sospensivo, onde la procedura esecutiva procede regolarmente per tale immobile, per il quale occorre proseguire senza indugio con le operazioni di vendita delegata.

Ciò detto, l'opposizione può dunque considerarsi astrattamente ammissibile solo in relazione all'altro immobile, quello pignorato per un terzo della nuda proprietà e per l'intero usufrutto, identificato in NCEU Comune di Napoli foglio 4, part. 347, sub 58, per il quale è stato disposto il giudizio di divisione.

Ebbene esaminando i motivi di opposizione come sopra in sintesi riportati, l'istanza di sospensione non può che essere rigettata.

In ordine al primo motivo di opposizione:

- Il deposito della rinuncia alla procedura esecutiva da parte dell'originario creditore procedente Italfondionario in data 1.6.2016 non ha determinato l'estinzione della procedura esecutiva in quanto a quella data risultava già depositato l'intervento, sostenuto da titolo esecutivo, di Guber spa, con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2733/2012 del Tribunale di Firenze, e di BNL spa, con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2542/2016, del Tribunale di Napoli. Pertanto la rinuncia di Italfondionario, in assenza di rinuncia anche degli altri creditori muniti di titolo esecutivo a quella data, non avrebbe potuto dare luogo all'estinzione ex art. 629 cpc.

In ordine al secondo motivo di opposizione:

- Le opposenti lamentano che, a seguito della rinuncia di Italfondario, l'intervento di IFIS sarebbe illegittimo in quanto fondato sul medesimo titolo esecutivo posto a fondamento dell'azione esecutiva intrapresa dal primo, vale a dire il decreto ingiuntivo n. 3534/2013 del Tribunale di Napoli.
- La doglianza è infondata in quanto oggetto di rinuncia non è stato il credito portato dal titolo esecutivo, e dunque il diritto sostanziale nascente dal titolo stesso, ma solo ed esclusivamente gli atti della procedura esecutiva. Si legge infatti nella rinuncia depositata in data 1.6.2016 che il creditore *“Rinuncia alla esecuzione immobiliare rubricata con n. 776/2015 RGES promossa in danno di _____ con il suddetto atto di pignoramento e, in pari tempo e sulla medesima istanza consente la cancellazione della trascrizione dell'atto di pignoramento immobiliare...”*
Dunque legittimamente, in mancanza di pagamento e dunque di effettiva estinzione soddisfattoria per il creditore, la cessionaria è intervenuta nella procedura esecutiva sulla base del medesimo titolo, per la parte di credito non onorata.
- Le opposenti lamentano anche la mancanza di prova di attuale titolarità del credito in capo ad IFIS, contestando le cessioni dall'originario creditore fino all'intervenuta IFIS.
Invero, come puntualmente dedotto dall'opposta, il credito portato dal decreto ingiuntivo n. 3534/2013 faceva capo a CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.p.A. che lo ha azionato dando avvio alla procedura esecutiva tramite la procuratrice ITALFONDARIO S.p.A.
Successivamente la CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.p.A., con verbale ricevuto dal Notaio Maria Paola SALSI di Parma in data 21.11.2016 ha variato la propria denominazione societaria in CREDIT AGRICOLE CARIPARMA S.p.A. e, con successivo verbale ricevuto dal medesimo notaio in data 26.02.2019 (Rep. 46.123 – Racc. 16.147), la denominazione è stata ulteriormente variata in CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A.
In data 08.10.2020 la IFIS NPL S.p.A. ha acquistato, pro soluto e in blocco, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 TUB, dalla menzionata CREDIT AGRICOLE ITALIA S.p.A. un portafoglio di crediti pecuniari (per capitale e interessi anche di mora, spese, danni, indennizzi e quant'altro), identificabili in blocco secondo i criteri indicati nel relativo avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22.10.2020 – Parte Seconda, n. 124, aventi le caratteristiche ivi indicate e la pubblicazione del citato avviso in Gazzetta Ufficiale è valsa anche quale notifica ai debitori ceduti.

Ancora dopo, a far tempo dal 1° gennaio 2021 la IFIS NPL S.p.A. ha variato la propria denominazione societaria in IFIS NPL INVESTING S.p.A. e con procura del 09.12.2020 per Notar Angelo AUSILIO di Venezia (Rep. 42.351 – Racc. 15.678), ha nominato IFIS NPL SERVICING S.p.A. sua procuratrice per la gestione anche stragiudiziale dei propri crediti.

Così ricostruita la storia del credito contestato, si osserva che l'unica cessione che ha riguardato il credito è quella intercorsa tra CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA ed IFIS NPL spa.

Le contestazioni delle opposenti riguardano sia la prova stessa della vicenda traslativa sia l'inclusione del singolo credito nell'insieme di quelli ceduti.

Ebbene, per quel che riguarda il primo profilo, la prova del contratto di cessione è stata prodotta da IFIS agli allegati 8 e 9 della comparsa di costituzione avverso l'opposizione.

Si tratta della proposta e dell'accettazione della proposta di cessione pro soluto di crediti classificati in sofferenza, che è stata poi oggetto di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 22.10.2020 – Parte Seconda, n. 124, ai fini della conoscibilità per il debitore.

- E' noto che *“in tema di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del d. lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d. lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”* (Cass. Civ. 22/06/2023 n. 17944) e che *“In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze; resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c..”* (Cass. Civ. n. 4277 del 10/02/2023).

- Nel caso di specie l'opposta ha adeguatamente dedotto e dimostrato la vicenda traslativa che ha caratterizzato il credito facente capo alle parti oppponenti, sia attraverso la produzione del contratto sopra menzionato, sia attraverso la produzione dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che integra senz'altro i requisiti imposti dalle richiamate pronunce di legittimità, atteso che erano esplicitati gli elementi che consentivano di individuare con certezza l'inclusione del credito nella cessione, quanto meno sulla base della indicazione dell'originario istituto di credito mutuante, del tipo di finanziamento, della classificazione come "crediti in sofferenza" ad una certa data, contenendo altresì il riferimento all'elenco degli NDG depositato presso il notaio indicato e pubblicato sul sito internet indicato.
- Va infine osservato che ai fini della prova dell'inclusione del suddetto credito nel portafoglio ceduto ad IFIS, l'opposta ha altresì prodotto documentazione scritta proveniente dalla cedente (allegato 10 della produzione avverso l'opposizione) datata 4.11.2025, nella quale l'originario creditore Credit Agricole conferma di avere *"ceduto a IFIS NPL S.P.A. i crediti vantati nei confronti di BIEMME SOCIETA' AGRICOLA A.R.L. (P.IVA. 03047020619), oggetto del decreto ingiuntivo n. 3534/2013, rep. 10669/2013, emesso dal Tribunale di Napoli il 20/06/2013"*.
- Alla luce di tali considerazioni risulta dunque chiara ed inequivocabile la prova della titolarità dello specifico credito in capo all'opposta IFIS NPL INVESTING S.p.A, nuova denominazione assunta da IFIS NPL spa (cfr. visure camerali allegati 3 e 4 produzione IFIS).

In ordine al terzo motivo di opposizione:

- Le opponenti formulano identiche contestazioni inerenti la titolarità del credito anche avverso DUEPUNTOZERO.
Tali doglianze sono però precluse nella presente sede, in quanto hanno costituito oggetto di precedente opposizione presentata in data 15.07.2020, e che ha dato luogo alla pronuncia di rigetto della sospensiva, contenuta nell'ordinanza del precedente GE dott.ssa Stanzone del 23.3.2022.
- Le considerazioni contenute in detta ordinanza, nella parte in cui non consentivano la sospensione dell'esecuzione ex art. 624 cpc, andavano impugnate mediante reclamo ex art. 669 terdecies cpc, in mancanza del quale la riproposizione delle medesime questioni non può essere consentita nella presente sede.

In ordine al quarto motivo di opposizione:

- Le opposenti formulano medesime contestazioni di mancanza di prova di titolarità del credito anche in capo all'intervenuta VALERIE SPV srl.

La creditrice ha tuttavia dedotto e documentato la vicenda successoria del credito, rappresentando di essere intervenuta in virtù di decreto ingiuntivo n. 4885/12 emesso dal Tribunale di Napoli in data 04.09.2012, munito di formula esecutiva in data 29.01.2013, per un credito originariamente vantato dalla Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. nei confronti di . Tale credito è stato acquistato da Valerie SPV S.r.l.

nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 9 agosto 2018.

- In base alle regole di giudizio poste dalle sentenze della Suprema Corte sopra menzionate, va riconosciuta anche in capo a Valerie spv srl la piena prova della titolarità del credito per il quale è intervenuta.

La vicenda traslativa che ha caratterizzato il credito facente capo alle parti opposenti è stata dimostrata sia attraverso la produzione del contratto di cessione (scambio tra proposta ed accettazione), sia attraverso la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale (allegato all'intervento del 28.5.2020) - che integra senz'altro i requisiti imposti dalle richiamate pronunce di legittimità, atteso che erano esplicitati gli elementi che consentivano di individuare con certezza l'inclusione del credito nella cessione, avuto riguardo alla indicazione dell'originario istituto di credito mutuante, al tipo di finanziamento, alla data di insorgenza del credito, alla classificazione come "crediti in sofferenza" ad una certa data, contenendo altresì il riferimento al sito internet indicato ove erano disponibili i dati relativi ai crediti trasferiti - sia attraverso il possesso e la disponibilità del titolo esecutivo da parte della cessionaria, sia attraverso la dichiarazione espressa proveniente dalla cedente (allegato alla produzione avverso l'opposizione) datata 9.12.2025, nella quale l'originario creditore Credit Agricole conferma di avere ceduto a VALERIE SPV SRL un portafoglio di crediti ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, tra i quali è incluso quello derivante da decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli n. 4885/12.

Nessun dubbio residua, dunque, circa la piena legittimazione e titolarità del credito in capo a VALERIE SPV SRL.

- Le doglianze che alludono ad una possibile duplicazione del credito, come fumosamente e confusamente enunciato alla pag. 13 del ricorso, sono del tutto generiche e non circostanziate, prive in radice dell'idoneità a mettere seriamente in contestazione la legittimità dei rispettivi titoli, integrati da due distinti decreti ingiuntivi. Nel caso l'uno sia

stato duplicazione dell'altro, perché avente ad oggetto la medesima causale, le debentrici avrebbero dovuto opporre tale circostanza nel giudizio di cognizione ex art. 645 cpc, e non certo nella presente fase esecutiva, ove è preclusa ogni indagine sul merito di un titolo di formazione giudiziale, se non relativa a fatti ad esso sopravvenuti.

In ordine al quinto motivo di opposizione:

- Le opposenti affermano *“la carenza di legittimazione dei soggetti intervenuti. Infatti verificando la posizione degli stessi, si rappresenta che non figurano all'interno dell'elenco previsto dall'art.106 T.U.B. Basterebbe questo, ma si aggiunga che alcuna di essa ha depositato contratti di esternalizzazione né documentazione atta a provare il controllo Master-Servicer, come richiesto dalla Banca d'Italia (circolare n.288/15).”*;
- Ebbene la questione può ritenersi tuttavia superata dalla nota pronuncia della Corte di Cassazione, Sez. III, n. 7243/24, secondo cui *“Il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 TUB e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della l. n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici”*.

ritenuta, quindi, infondata l'istanza di sospensione;

ritenuto di dover regolamentare le spese della presente fase a cognizione sommaria secondo soccombenza, da liquidarsi in base al valore complessivo del compendio pignorato, ed in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 per i procedimenti cautelari, esclusa la fase istruttoria;

ritenuto infine che ricorre l'ipotesi sanzionatoria di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c., con condanna delle opposenti al pagamento, in favore delle controparti, di una somma equitativamente determinata in aggiunta alle spese di lite, atteso che la condotta processuale delle opposenti integra gli estremi della responsabilità processuale aggravata, poiché l'opposizione è stata articolata su censure manifestamente infondate e meramente dilatorie, in evidente violazione dei limiti propri del giudizio esecutivo e, comunque, in assenza di qualsiasi plausibile ragione idonea a porre in dubbio la persistenza dell'efficacia dei rispettivi titoli, peraltro a seguito della proposizione di molteplici

precedenti atti di opposizione, con il risultato di un'alluvionale produzione di atti processuali che ingolfano ingiustificatamente la regolare prosecuzione dell'esecuzione; tale somma viene equitativamente stabilita in € 1.500,00 per ciascuna delle opposte Fino 2 Securitisation srl, Valerie spv srl, Ifis Npl Investing spa e Duepuntozero npl spa, pari ad un terzo della misura delle spese processuali liquidate;

P.Q.M.

- Rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione.
- Condanna gli opposenti al rimborso delle spese di lite della presente fase in favore delle opposte che liquida in € 4.500,00 per compensi professionali dei rispettivi procuratori di Fino 2 Securitisation srl, Valerie spv srl, Ifis Npl Investing spa e Duepuntozero npl spa, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- Condanna le opposenti al pagamento di una somma equitativamente determinata a titolo di responsabilità ex art. 96 comma 3 cpc, nella misura di € 1.500,00 in favore di ciascuna delle opposte Fino 2 Securitisation srl, Valerie spv srl, Ifis Npl Investing spa e Duepuntozero npl spa;
- Assegna termine perentorio di giorni 60 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito, previa iscrizione a ruolo a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis cpc, o altri se previsti, ridotti della metà;
- Dispone darsi seguito alle operazioni di vendita delegata in ordine all'immobile pignorato per intero.

Si comunichi anche al professionista delegato.

Napoli, 22 marzo 2026

Il Giudice
(dott. Federica D'Auria)